



Comune di Legnano

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 14 del 29-04-2025

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE

Nell'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese di **Aprile**, alle ore **20:30** si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, presso la sala del Consiglio di Palazzo Malinverni.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
DE LEA AURORA	X	
BOGGIANI GIUSEPPINA	X	
PIGNI GIACOMO	X	
BORGIO SARA		X
TAORMINA UMBERTO	X	
SILVESTRI UMBERTO	X	
SAMBATI VALERIA	X	
PENATI ANNA	X	
BRAMBILLA MARIO	X	
BOSETTI SIMONE	X	
PONTANI ANNA	X	
BONFRATE ELIGIO	X	
SASSI ANTONIO	X	

Componente	Presente	Assente
CREPALDI DAVIDE	X	
TOIA CAROLINA	X	
LAFFUSA DANIELA	X	
TOIA FRANCESCO	X	
COLOMBO ROMANO		X
GRILLO GIANLUIGI	X	
COLOMBO FRANCO		X
CARVELLI STEFANO	X	
MUNAFO' LETTERIO	X	
BRUMANA FRANCO	X	
AMADEI FEDERICO	X	
RADICE LORENZO – Sindaco	X	
TOTALE	22	3

Risultano collegati da remoto i Consiglieri: Penati, Brambilla, Pontani, Toia C., Laffusa, Toia F., Munafò, Brmana, Amadei

Partecipano, senza diritto al voto, gli assessori Sigg.

Componente	Presente	Assente
PAVAN ANNA	X	
FEDELI LORENA	X	
BIANCHI MARCO	X	
BRAGATO GUIDO NICCOLO'	X	

Componente	Presente	Assente
MAFFEI ILARIA	X	
BERNA NASCA MONICA	X	
BENETTI LUCA	X	
MORTARINO STEFANO		X

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio UMBERTO SILVESTRI

Partecipa il Segretario Generale RICCARDO NOBILE.

Il Presidente del Consiglio comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno della seduta odierna avente ad oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 che dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale 21/12/2020, n. 46, efficace ai sensi di legge, *"Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2020-2025"*;
- la deliberazione di Consiglio comunale 17/12/2024, n. 133, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per le annualità 2025/2026/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2024, n. 385, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprensivo tra l'altro e a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano delle Performance, del Piano di gestione professionale del rischio da corruzione e del Piano generale della Trasparenza;
- la deliberazione di C.C. del 15/07/2014 n. 50 e succ. mod. con la quale, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 01/01/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale 30/04/2024, n. 46, efficace ai sensi di legge, di modifica del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale;

- l'allegato A) "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'allegato B) "Modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 recita che: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 specifica che: *“Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 stabilisce che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse*

derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Considerato che:

- la tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha attuato l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”;*
- con deliberazione della Giunta Comunale del 29/12/2022 n. 392 è stata approvata la carta di qualità del Servizio integrato della gestione dei rifiuti urbani (art. 3 TQRIF, allegato A alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) e attivazione servizi di pronto intervento individuando il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti da ARERA;
- la Carta della Qualità dei Servizi è uno strumento con il quale gli enti pubblici forniscono ai cittadini tutte le informazioni relative ai servizi offerti e, nel contempo, si assumono una serie di impegni nei confronti della propria utenza con riguardo alle prestazioni erogate;
- la Carta della qualità dei servizi, secondo il testo approvato con delibera G.C. del 29/12/2022 n. 392, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle sopra ricordate disposizioni di legge costituendo, da una parte, uno strumento valido per aiutare l'utenza ad orientarsi tra gli adempimenti fiscali e per ottenere tutte le

- informazioni necessarie al fine di tutelare i propri diritti, dall'altra, un'assunzione di responsabilità per i gestori coinvolti con particolare riguardo alla trasparenza e all'efficienza delle prestazioni offerte, con l'impegno di miglioramento ed ottimizzazione dei servizi erogati all'utenza;
- con deliberazione del 03/08/2023 n. 386 ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
 - con deliberazione 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/rif ARERA, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha istituito la seguente componente perequativa unitaria, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*:
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno.
 - si ritiene opportuna l'applicazione dell'esenzione agli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., per le sole attività istituzionali e a queste direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché realizzate senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali che occupano immobili del Comune, a decorrere dall'anno d'imposta relativo alla richiesta di agevolazione presentata ai sensi dei successivi artt. 29 e 30;
 - la riduzione del 20% della tariffa relativa all'utenza domestica per i nuclei familiari con più di quattro componenti ed ISEE inferiore a Euro 14.000 viene aumentata al 50%;
 - la L. 9 agosto 2023 n. 111 (Delega per la revisione del sistema tributario), con cui il Governo è stato autorizzato ad adottare, entro i successivi ventiquattro mesi, i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;
 - in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risulta essere stato adottato in particolare il Decreto Legislativo del 30/12/2023 n. 212, recante *«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»*, che ha introdotto, con l'art. 6bis L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
 - si rende necessario recepire a livello regolamentare le principali modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024 e 2025 che determinano una integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Ritenuto:

- di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, approvato con delibera di consiglio comunale n° 50 del 15/07/2014 e succ, mod . Tali modifiche sono allegare alla presente deliberazione e ne costituiscono parte

integrante e sostanziale e comprensivo dei seguenti allegati:

- ALLEGATO A – testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente
- ALLEGATO B – modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) con commisurazione puntuale
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi rispettivamente dal Sostituto del Dirigente del Settore Economico - Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f) del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Acquisito, inoltre, sulla proposta di deliberazione il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), punto 6 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267

Acquisito, altresì, il parere espresso dalla Commissione consiliare 5^a Sostenibilità, in data 23 aprile 2025, acquisito agli atti;

Con la seguente votazione espressa mediante dispositivo elettronico:

Presenti: n. 22;

Assenti al momento del voto: n. 1 (Toia F.);

Con voti:

- favorevoli: n. 14 (Sindaco, De Lea, Boggiani, Pigni, Taormina, Silvestri, Sambati, Penati, Brambilla, Bosetti, Pontani, Bonfrate, Sassi, Crepaldi);
- contrari: n. 7 (Toia C., Laffusa, Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana, Amadei)

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", approvato con delibera di consiglio comunale n° 50 del 15/07/2014 e succ, mod. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale e comprensivo dei seguenti allegati:
 - ALLEGATO A – testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente
 - ALLEGATO B – modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) con commisurazione puntuale
2. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

INDI

con distinta e separata votazione,

Presenti: n. 22;

Assenti al momento del voto: n. 1 (Toia F.);

Con voti:

- favorevoli: n. 14 (Sindaco, De Lea, Boggiani, Pigni, Taormina, Silvestri, Sambati, Penati, Brambilla, Bosetti, Pontani, Bonfrate, Sassi, Crepaldi);
- contrari: n. 7 (Toia C., Laffusa, Grillo, Carvelli, Munafò, Brumana, Amadei)

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale per l'anno 2025

Presentazione e discussione analiticamente riportate da processo verbale di discussione;

Il Presidente
UMBERTO SILVESTRI

Il Segretario Generale
RICCARDO NOBILE